

Avv. Massimiliano FABIO

Patrocinante in Cassazione

Via Sardegna, 1 – Complesso Agorà

Sant'Agata di Militello (ME)

Cod. Fisc. FBAMSM70D28F158V

P.IVA 02089130831

Tel - Fax 0941701160

Cell. 3930701160

massimilianofabio@pec.giuffre.it

AVVISO NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Io sottoscritto **Avv. Massimiliano FABIO**, nella qualità di difensore della Sig.ra **MUSUMECI Daniela** (C.F. MSMDNL80B67E017X), nel giudizio n. 01903/2021 Reg. Ric. pendente dinanzi al TAR del Lazio, provvede alla redazione del presente avviso, da pubblicarsi sul sito istituzionale del **M.I. Ministero dell'Istruzione (già MIUR) e dell' Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Palermo**, in ottemperanza al **decreto del Presidente della Sezione Seconda del T.A.R. per la Sicilia – Palermo, n. 03095/2021 del 15/11/2021 emesso nel giudizio n° 01903/2021 Reg. Ric.**

1. Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale: **T.A.R. della Sicilia – Palermo, n. 01903/2021 Reg. Ric.;**

2. Nome dei ricorrenti ed Amministrazioni evocate in giudizio:

- **Daniela MUSUMECI (ricorrente);**
- M.I. Ministero dell'Istruzione (già MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca), in persona del legale rappresentante pro tempore (**Amministrazione intimata**)
- **M.I. Ministero dell'Istruzione** (già MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) – **Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia** in persona del legale rappresentante pro tempore (**Amministrazione intimata**)
- **Commissione di concorso per la “Classe di Concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella Scuola Secondaria di I Grado” della Regione Sicilia**, in persona del legale rappresentante pro tempore (**Amministrazione intimata**)

3. Estremi dei provvedimenti impugnati:

- a. del decreto-provvedimento n. prot. 0017493 del 14.07.2021 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (all.2), avente ad oggetto la pubblicazione gli esiti delle prove scritte, non comprensivi degli esiti della prova suppletiva, della classe di concorso A022-Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di primo grado, nella parte in cui esclude la ricorrente;
- b. dell'elenco-graduatoria, allegato all'avviso prot. 0017493 del 14/07/2021 (all.3), in cui sono indicati, in ordine di punteggio, i candidati che hanno

- superato la prova scritta, nella parte in cui non è inserito il nominativo della ricorrente;
- c. del decreto - provvedimento n. prot. 001817 del 20.07.2021 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (all.4), avente ad oggetto la pubblicazione all'esito della prova suppletiva, classe di concorso A022-Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondari di primo, nella parte in cui esclude la ricorrente, per quanto d'interesse della ricorrente;
 - d. dell'elenco-graduatoria, allegato all'avviso prot. 0018137 del 20/07/2021 (all.5), in cui è indicato l'esito della prova suppletiva, per quanto d'interesse della ricorrente;
 - e. della graduatoria finale di merito della Classe di Concorso "A022-Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di primo grado" in cui sono inseriti i soggetti che hanno superato la prova scritta per aver ottenuto un punteggio pari o superiore a 56 su 80 nella parte in cui non è inserito il nominativo della ricorrente;
 - f. del decreto - provvedimento prot. n. 18509 del 21.07.2021 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (all.6), avente ad oggetto l'approvazione delle graduatorie di merito integrata dei vincitori della procedura concorsuale per la classe di concorso "A022-Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di primo grado" indetta con D.D. del M.I. n. 510 del 2020 e ss.mm.ii., per quanto di interesse e/o nella parte in cui non figura il nominativo del ricorrente in quanto ingiustamente escluso;
 - g. dell'elenco degli ammessi – graduatoria finale di merito della Classe di Concorso A022-Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di primo grado, allegato alla nota - decreto provvedimento prot. n. 18509 del 21.07.2021 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (all.7), per quanto di interesse e/o nella parte in cui non figura il nominativo del ricorrente in quanto ingiustamente escluso;
 - h. dell'atto – verbale n.29 della seduta di correzione del 26/05/2021 (all.8) in cui è stata giudicata negativamente (punteggio 52,50 su 80) la prova scritta della ricorrente, nella parte in cui determina l'esclusione della stessa dalle fasi successive del concorso;
 - i. del giudizio negativo della prova scritta (punteggio 52,50/80) e, quindi, della griglia di valutazione (all.9) con cui è stato attribuito il punteggio di 52,5 su 80 all'elaborato redatto dalla ricorrente all'esito della correzione svolta nella seduta di correzione del 26/05/2021 (all.10);
 - j. di tutti gli atti verbali richiesti e non concessi e/o non conosciuti inerenti alla procedura in esame per quanto lesivi degli interessi del ricorrente;

- k. di tutti gli atti inerenti, precedenti e successivi anche se non espressamente indicati, ivi compresi gli scorrimenti di graduatoria e quanto altro.
4. **Indicazione dei controinteressati verso i quali è rivolta la notifica per pubblici proclami:** tutti i controinteressati da individuarsi nei soggetti inseriti nella graduatoria finale di merito della Classe di Concorso A022 – Italiano , Storia, Geografia nella Scuola Secondaria di I Grado della Regione Sicilia relativa alla Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ammessi presso la Regione Sicilia;
5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. **La presente notifica per pubblici proclami è stata disposta con decreto del Presidente della Sezione Seconda del T.A.R. Sicilia n. 03095/2021, emesso nel giudizio n. 01903/2021 Reg. Ric.;**
7. **Testo integrale del ricorso:**

**Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale
per la Sicilia - Palermo**

Ricorso con istanze ex artt. 52, 53, 55, 56, 116, comma 2, c.p.a.

Perla **Prof.ssa Daniela MUSUMECI**, C.F. MSMDNL80B67E017X, nata a Giarre (CT) il 27/02/1980, rappresentata e difesa dall'**Avv. Massimiliano FABIO** del Foro di Patti, con studio in Via Sardegna, n. 1 – complesso Agorà di Sant'Agata di Militello (ME), C.F. FBA MSM 70D28 F158V, giusta procura in calce al presente atto, con elezione di domicilio digitale alla p.e.c. massimilianofabio@pec.giuffre.it

contro

- **Il Ministero dell'Istruzione (Già MIUR)**, rappresentato e difeso *ex lege* dalla e presso l'Avvocatura dello Stato di Palermo;
- **Il Ministero dell'Istruzione (Già MIUR) – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, rappresentato e difeso *ex lege* dalla e presso l'Avvocatura dello Stato di Palermo;
- **la Commissione di concorso della “Classe Di Concorso A022-Italiano, Storia, Geografia nella Scuola Secondaria di I Grado” della Regione Sicilia**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso *ex lege* dalla e presso l'Avvocatura dello Stato di Palermo;

e nei confronti di

- Sig.ra **Floriana MORELLO**, nata a **Palermo**, il **14/07/1978**, C.F. **MRLFRN78L54G273D**, residente a Palermo, in Via Porrazzi, 26, 90129;

e di tutti gli altri controinteressati

da individuarsi nei soggetti inseriti nella graduatoria finale di merito della Classe di Concorso A022-Italiano, Storia, Geografia nella Scuola Secondaria di I Grado della Regione Sicilia relativa alla Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ammessi presso la Regione Sicilia;

per l'annullamento e/o riforma, previa sospensione e adozione di ogni più idonea misura cautelare, anche monocratica:

1) del decreto-provvedimento n. prot. 0017493 del 14.07.2021 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (all.2), avente ad oggetto la pubblicazione gli esiti delle prove scritte, non comprensivi degli esiti della prova suppletiva, della classe di concorso A022-Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di primo grado, nella parte in cui esclude la ricorrente;

2) dell'elenco-graduatoria, allegato all'avviso prot. 0017493 del 14/07/2021 (all.3), in cui sono indicati, in ordine di punteggio, i candidati che hanno superato la prova scritta, nella parte in cui non è inserito il nominativo della ricorrente;

3) del decreto - provvedimento n. prot. 001817 del 20.07.2021 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (all.4), avente ad oggetto la pubblicazione all'esito della prova suppletiva, classe di concorso A022-Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondari di primo, nella parte in cui esclude la ricorrente, per quanto d'interesse della ricorrente;

4) dell'elenco-graduatoria, allegato all'avviso prot. 0018137 del 20/07/2021 (all.5), in cui è indicato l'esito della prova suppletiva, per quanto d'interesse della ricorrente;

5) della graduatoria finale di merito della Classe di Concorso "A022-Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di primo grado" in cui sono inseriti i soggetti che hanno superato la prova scritta per aver ottenuto un punteggio pari o superiore a 56 su 80 nella parte in cui non è inserito il nominativo della ricorrente;

6) del decreto - provvedimento prot. n. 18509 del 21.07.2021 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (all.6), avente ad oggetto l'approvazione delle graduatorie di merito integrata dei vincitori della procedura concorsuale per la classe di concorso "A022-Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di primo grado" indetta con D.D. del M.I. n. 510 del 2020 e ss.mm.ii., per quanto di interesse e/o nella parte in cui non figura il nominativo del ricorrente in quanto ingiustamente escluso;

7) dell'elenco degli ammessi – graduatoria finale di merito della Classe di Concorso A022-Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di primo grado, allegato alla nota - decreto provvedimento prot. n. 18509 del 21.07.2021 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (all.7), per quanto di interesse e/o nella parte in cui non figura il nominativo del ricorrente in quanto ingiustamente escluso;

8) dell'atto – verbale n.29 della seduta di correzione del 26/05/2021 (all.8) in cui è stata giudicata negativamente (punteggio 52,50 su 80) la prova scritta della ricorrente, nella parte in cui determina l'esclusione della stessa dalle fasi successive del concorso;

9) del giudizio negativo della prova scritta (punteggio 52,50/80) e, quindi, della griglia di valutazione (all.9) con cui è stato attribuito il punteggio di 52,5 su 80 all'elaborato redatto dalla ricorrente all'esito della correzione svolta nella seduta di correzione del 26/05/2021 (all.10);

10) di tutti gli atti verbali richiesti e non concessi e/o non conosciuti inerenti alla procedura in esame per quanto lesivi degli interessi del ricorrente;

11) di tutti gli atti inerenti, precedenti e successivi anche se non espressamente indicati, ivi compresi gli scorrimenti di graduatoria e quanto altro.

Per la condanna in forma specifica della resistente a far rivalutare la prova scritta della ricorrente tramite una Commissione esaminatrice in diversa composizione o con le altre e più idonee modalità individuate dall'Ecc.mo Tribunale;

Premesso

1. Che, la **Prof.ssa Daniela MUSUMECI**, docente precaria, ha partecipato alla procedura straordinaria (all.11), per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno indetta con **D.D. n. 510 23.04.2020 (all.12) come modificato dal D.D. n. 783 08.07.2020 (all.13)** per la Classe di Concorso a022“Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di primo grado” ;

2. Che, la prova scritta è stata articolata come segue:

a. Cinque quesiti a risposta aperta, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze disciplinari e didattico - metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento;

b. Un quesito, composto da un testo in lingua inglese seguito da cinque domande di comprensione a risposta aperta volte a verificare la capacità di comprensione del testo al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue;

3. Che, per l'assegnazione del punteggio della prima prova scritta, è stato stabilito che per ciascun quesito relativo alla classe di concorso è attribuito un

punteggio massimo di 15 punti mentre, per la parte relativa all'accertamento dell'inglese, è assegnato il punteggio massimo di 5 punti per un punteggio massimo complessivo di 80 punti e un punteggio minimo di 56/80 per il superamento della prova e l'immissione nella graduatoria finale di merito;

4. Che, il suddetto punteggio è stato assegnato sulla base degli **indicatori e descrittori** della griglia di valutazione elaborata dal comitato scientifico per la classe di concorso A022 (all. 14);

5. **Che, con avviso del 07/01/2021 n. 712 (all.15) il Ministero dell'Istruzione, in conformità a quanto previsto dalla disciplina vigente e dalla lex specialis, ha trasmesso alle commissioni esaminatrici le indicazioni operative per lo svolgimento delle operazioni di correzione e valutazione dell'elaborato e l'utilizzo delle griglie di valutazione sostanzialmente tese a garantire la completezza della verbalizzazione di ciascuna operazione e il rispetto del principio di collegialità in ogni momento della seduta di correzione;**

6. Che, in particolare, il M.I. ha previsto: *"...Tutti i documenti previsti durante il processo di correzione dei compiti (verbali e schede di valutazione), dovranno essere predisposti dal segretario, **fatti firmare digitalmente durante la seduta da tutti i componenti della commissione/sottocommissione e tutte le firme dovranno essere apposte sul medesimo file.** I documenti dovranno quindi essere caricati sul sistema soltanto dopo che saranno completi di tutte le firme digitali. ... Una volta inseriti tutti i punteggi e il giudizio sintetico, è necessario salvare i dati prima di procedere al caricamento della scheda di valutazione del compito, debitamente compilata e firmata digitalmente da tutti i membri della commissione. **Le Commissioni giudicatrici, di tutte le operazioni e per ogni seduta, redigeranno apposito verbale, che dovrà essere inserito in piattaforma, previa sottoscrizione con firma digitale**";*

7. Che, dopo lo svolgimento delle prove scritte, concluse le operazioni di correzione e valutazione, l'Ufficio scolastico Regionale della Sicilia con nota prot. n. 0017493 del 14/07/2021 ha pubblicatogli esiti della prova scritta e l'elenco dei candidati che hanno ottenuto un punteggio uguale o superiore a 56 da cui la ricorrente è stata esclusa;

8. **Che, la prof.ssa Daniela MUSUMECI ha conseguito il voto di 52,50 risultato insufficiente di soli 3,50 punti rispetto al minimo previsto (56/80) per il superamento della prova scritta;**

9. Che, appreso l'esito negativo, la ricorrente ha inoltrato tempestivamente istanza di accesso agli atti al fine di ottenere copia del proprio elaborato scritto, del

verbale della seduta di correzione della Commissione concorsuale e della griglia di valutazione del proprio compito oltre ai compiti con relativi verbali e griglie di valutazione di candidati, valutati sufficientemente, per poter procedere con un raffronto;

10. Che, l'USR della SICILIA ha rilasciato la documentazione richiesta trasmettendo l'elaborato redatto dalla ricorrente, il verbale della seduta di correzione del 29/05/2021, la griglia di valutazione e gli elaborati per il raffronto e, in un secondo momento, l'USR ha trasmesso ulteriori due elaborati con griglie di valutazione e verbale delle relative sedute di correzione (all.ti 16, 17, 18, 19, 20, 21);

11. Che, ad ogni modo, la Commissione ha attribuito all'elaborato redatto dal ricorrente (cfr. 10) il punteggio di 52,5 come da seguente specifica:

Quesiti con risposte aperte su disciplina Classe di concorso

Domanda n. 1:

Padronanza delle conoscenze e competenze disciplinari in relazione alle discipline oggetto d'insegnamento – Punteggio 2,0;

Padronanza delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto d'insegnamento – Punteggio 2,0;

Qualità dell'esposizione e correttezza linguistica e terminologica – Punteggio 2,0

Domanda n. 2:

Padronanza delle conoscenze e competenze disciplinari in relazione alle discipline oggetto d'insegnamento – Punteggio 4,0;

Padronanza delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto d'insegnamento – Punteggio 4,0;

Qualità dell'esposizione e correttezza linguistica e terminologica – Punteggio 3,5

Domanda n. 3:

Padronanza delle conoscenze e competenze disciplinari in relazione alle discipline oggetto d'insegnamento – Punteggio 3,0;

Padronanza delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto d'insegnamento – Punteggio 3,5;

Qualità dell'esposizione e correttezza linguistica e terminologica – Punteggio 3,5

Domanda n. 4:

Padronanza delle conoscenze e competenze disciplinari in relazione alle discipline oggetto d'insegnamento – Punteggio 3,0;

Padronanza delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto d'insegnamento – Punteggio 3,0;

Qualità dell'esposizione e correttezza linguistica e terminologica – Punteggio 4,0

Domanda n. 5:

Padronanza delle conoscenze e competenze disciplinari in relazione alle discipline oggetto d'insegnamento – Punteggio 3,0;

Padronanza delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto d'insegnamento – Punteggio 3,0;

Qualità dell'esposizione e correttezza linguistica e terminologica – Punteggio 4,0;

Quesiti Inglese

Domanda n.1: Comprensione del testo 1,0 (comprende in modo completo)

Domanda n.1: Comprensione del testo 1,0 (comprende in modo completo)

Domanda n.1: Comprensione del testo 0,5 (comprende in modo parziale)

Domanda n.1: Comprensione del testo 0,0 (non comprende il testo)

Domanda n.1: Comprensione del testo 0,5 (comprende in modo parziale)

12. Che, pertanto, il voto complessivo della prova scritta è stato pari a 49,5/ 75 nella sezione della classe di concorso e 3/5 nella sezione inglese per **un punteggio complessivo di 52,5/80, insufficiente di 3,5 punti rispetto al minimo previsto (56/80) per il superamento degli scritti;**

13. Che, la valutazione testé riferita, in realtà, non è aderente ai criteri di valutazione ed è, pertanto, illegittima e gravemente lesiva degli interessi dello stesso, sicché il giudizio complessivo è meritevole di annullamento per manifesta irragionevolezza;

14. Che, in particolare, in considerazione dell'erroneo utilizzo dei criteri di correzione risultano, *prima facie*, illogiche e incongrue le valutazioni alle risposte fornite ai quesiti della classe di concorso;

15. Che, inoltre, il giudizio negativo è assolutamente ingiustificato confrontando l'elaborato del ricorrente con alcuni degli gli elaborati che hanno conseguito un voto uguale o maggiore di 56/80 (all.22,23) atteso che dal raffronto tra elaborati, vedi in particolare l'elaborato n. 75, (cfr. all.22) si evince che la Commissione di Concorso ha evidentemente variato il criterio di giudizio attribuendo voti nettamente superiori a elaborati qualitativamente inferiori e affetti da macroscopici errori rispetto all'elaborato redatto dalla ricorrente;

16. Che, sussistono ulteriori profili di illegittimità degli atti impugnati e, in particolare, si rileva:

a) **Violazione del principio di collegialità nelle operazioni di correzione desunta da:** mancata sottoscrizione (né calligrafica né digitale) del verbale n. 29 della seduta di correzione del 26 maggio 2021; assenza dei ; omessa verbalizzazione delle fasi salienti (lettura collegiale degli elaborati, attribuzione collegiale del voto) della procedura di correzione allorché la commissione dovrebbe agire nel sua massima composizione; assenza commissari desunta da mancata indicazione della presenza di tutti i commissari alle operazioni di correzione; b) **Omessa**

verbalizzazione delle operazioni di correzione e valutazione della commissione (art. 15 dpr 487/1994) per cui non è possibile sapere quali elaborati siano stati corretti e quando è stato corretto l'elaborato e se è stato corretto in presenza di tutti i membri nel rispetto del c.d. principio del collegio perfetto; c) Violazione delle prescrizioni impartite dall'amministrazione resistente per la correzione degli elaborati con l'avviso 712/2021; d) Violazione del principio di contestualità; e) L'illegittimità del giudizio perché formulato da organo imperfetto; d) mancata contestualità delle operazioni di correzione; e) assenza degli elementi strutturali dell'atto amministrativo con riferimento al verbale di correzione n. 29 del 26 maggio 2021;

17. Che, in data 21/07/2021, dopo la valutazione dei titoli, l'Usr del Sicilia ha approvato le graduatorie finale di merito della Classe Concorso A022– *“Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di primo grado”*;

18. Che, per tutto quanto sopra esposto, la ricorrente ha agito innanzi a codesto Ecc.mo Tar al fine di ottenere l'annullamento degli atti meglio indicati in epigrafe con conseguente ricorrezione del proprio elaborato.

§ § §

Tanto premesso, l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria finale di merito si appalesa illegittima in quanto le operazioni di correzione e valutazione condotte dalla Commissione Esaminatrice sono viziate da plurime anomalie e molteplici errori e/o irregolarità che inficiano la validità degli atti adottati ed impugnati con il presente ricorso che, pertanto, devono essere annullati nonché resi privi di qualsivoglia giuridico effetto per i seguenti

MOTIVI

1) Violazione e falsa applicazione artt. 1, 3 e 6 l. 241/1990. Violazione e falsa applicazione art. 9, commi 2, 3 e 6, del D.D. 783/2020.

Violazione degli artt. 3, 51 e 97 Costituzione.

Violazione e falsa applicazione artt. 12 e 15, d.p.r. 484/1994. Violazione del principio di trasparenza e imparzialità.

Violazione del giusto procedimento.

Violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione di cui alle griglie di valutazione.

Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità manifesta della valutazione.

Eccesso di potere per manifesta erroneità e contraddittorietà.

Eccesso di potere sotto il profilo della non proporzionalità del giudicato.

Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti.

Eccesso di potere per incongruità della motivazione.

Eccesso di potere per errore di fatto.

Eccesso di potere per inosservanza avviso n. 712/2021.

Difetto di motivazione.

Ingiustizia manifesta

La valutazione dell'elaborato della ricorrente non è aderente ai criteri e agli indicatori contenuti nella scheda di valutazione ed è, pertanto, illegittima e gravemente lesiva degli interessi della prof.ssa MUSUMECI sicché il giudizio complessivo cristallizzato negli atti amministrativi impugnati è meritevole di annullamento.

Nel caso in esame, il giudizio formulato dalla commissione si appalesa manifestamente irragionevole, incongruo e/o contraddittorio in considerazione del contenuto dell'elaborato e dei criteri indicati nella scheda di valutazione.

La commissione esaminatrice, invero, è stata superficiale e non ha fatto buon governo dei parametri di giudizio formulando una valutazione affetta da manifesta illogicità, incongruità e contraddittorietà, in quanto l'elaborato del ricorrente è stato giudicato in maniera errata ed inesatta ed in aperta violazione della stessa griglia di valutazione con l'assegnazione di un voto illogico ed ingiusto rispetto ad un elaborato meritevole, quantomeno, di un voto pari a 56/80, sufficiente per il superamento della prova scritta.

La conclusione che precede si evince dalla semplice lettura dell'elaborato da cui emerge che:

- La candidata, nell'organizzazione dei percorsi didattici richiesti, in relazione ai quesiti 1, 2, 3, 4, ha dimostrato di cogliere perfettamente l'essenza della Riforma della Scuola Secondaria poiché ha saputo mettere in atto, con consapevolezza didattica e professionale, il passaggio dalla Didattica delle Conoscenze alla Didattica per Competenze - aspetto messo in risalto nei DPR 87 e 88 del 2010 - in quanto le metodologie scelte dalla stessa - brainstorming, cooperative learning e drammatizzazione- rappresentano sicuramente un aspetto innovativo dal punto di vista metodologico e altamente significativo nello stile di coinvolgimento degli alunni e di perfezionamento delle idee.
- La candidata ha dimostrato di saper condurre gli allievi verso un apprendimento efficace sia in termini di conoscenze - lettura di testi, proiezione di filmati - che in termini di abilità e competenze - ricerca sulla rete, utilizzo di software da parte dei ragazzi - di tipo modulare.
- La stessa ha colto l'occasione didattica per dimostrare di saper organizzare un percorso formativo che riesca ad incidere sulla personalità dei ragazzi; tutto il

precorso punta infatti alla riflessione personale, alla condivisione dei contenuti e delle idee da parte degli alunni.

- Appare chiaro anche l'obiettivo didattico - disciplinare che sottende ad ogni percorso descritto dalla stessa, ossia la restituzione didattica in termini di atteggiamenti e comportamenti, ciò dimostra quanto la candidata sia consapevole che nelle dinamiche insegnamento - apprendimento i processi emotivi e relazionali assumono un ruolo centrale.

- La pianificazione di ogni percorso didattico elaborato è stata saldata all'importante presupposto che gli studenti apprendono meglio quando costruiscono il loro sapere in modo attivo, e tale presupposto è la nota dominante della metodologia didattica di cui la docente si fa attrice; una metodologia innovativa che punta alla valorizzazione attiva dell'allievo che l'insegnante dimostra di saper impegnare in compiti significativi che prevedono la soluzione dei problemi (problem - solving) e la riflessione continua.

- Da rilevare anche la propensione continua della candidata nell'adozione di nuove tecnologie nell'ambito delle azioni didattiche, evidentemente ritenute decisive nel raggiungimento degli obiettivi.

- Le iniziative tecnologiche descritte dalla stessa ed evidenti in ogni percorso sono degne di nota perché determinanti per innovare la pratica didattica rendendola funzionale al perseguimento di obiettivi formativi di più elevato profilo.

- A questo proposito vale la pena evidenziare lo spazio didattico che la stessa ha attribuito alle attività laboratoriali, un ruolo insostituibile, ed ha dimostrato quanto esse siano funzionali all'apprendimento dei contenuti umanistici così come all'acquisizione delle capacità espressive attraverso le quali si manifesta il pensiero logico e si articolano le conclusioni.

- In un sistema educativo che riconosce il valore pedagogico delle tecnologie, la docente dimostra di saper guidare i propri studenti nell'acquisire e sviluppare quelle capacità oramai indispensabili per affrontare con successo il mondo del lavoro.

- Per essere oggi cittadini informati, responsabili e capaci di contribuire con le proprie competenze e capacità allo sviluppo sociale ed economico del proprio Paese.

- Quanto evidenziato dimostra che la stessa docente ben conosca le Linee Guida allegate al DPR 87 e 88/2010 istituiti dalla riforma ed abbia ben compreso l'utilità e la modalità per orientare la propria azione didattica per sviluppare competenze. Risulta oltremodo evidente che la candidata abbia dimostrato un'ampia padronanza delle conoscenze e competenze didattico - metodologiche in

relazione alle discipline oggetto d'insegnamento, ciò presuppone da parte della stessa una sicura formazione culturale, didattica propria di una professione intellettuale, a queste si aggiungono le evidenti competenze psico- pedagogiche dimostrate nella strutturazione dei percorsi didattici (peer- tutoring, la suddivisione della classe in gruppi eterogenei con definizione dei ruoli, Learnig Together) al fine di gestire le dinamiche all'interno della classe per realizzare una positiva comunicazione didattica, a dimostrazione che la candidata ne conosce le ragioni didattiche che sostengono tali scelte metodologiche e che ne giustificano l'utilizzo al fine di . creare una zona di sviluppo prossimale in cui tutti gli alunni possano accrescere le loro competenze (cooperative learning).

La trattazione dunque è stata ampia e contestualizzata in ogni punto, basata su conoscenze e competenze disciplinari ampie e approfondite.

Ne consegue che il punteggio attribuito ai quesiti della classe di concorso si appalesa manifestamente irragionevole.

Orbene, in considerazione dei criteri di valutazione che la commissione avrebbe dovuto seguire in modo congruo, tenuto conto del contenuto dell'elaborato, si rileva l'erroneità del giudizio attribuito dalla commissione a fronte di un compito che avrebbe meritato una valutazione ottimale in quasi tutte le risposte ai quesiti della classe di concorso.

Di fatti, come emerge dalla lettura dell'elaborato, la ricorrente, nel rispondere ai quesiti della prova scritta, ha, **ictu oculi**, analizzato e sviluppato in modo ampio e approfondito ogni punto che la prova richiedeva conformando a livelli ottimali la trattazione rispetto agli indicatori presenti nella griglia di valutazione con la conseguenza che avrebbe meritato, quantomeno, un punteggio complessivo di 56 su 80.

Del resto, non vi sono errori e/o carenze nelle risposte fornite ai quesiti della classe di concorso che giustificano il voto attribuito e l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria finale.

Di contro, le risposte formulate risultano coerenti con gli argomenti dei quesiti ed i contenuti qualitativamente elevati sono esposti in maniera corretta, chiara e approfondita dando prova di una totale padronanza delle competenze richieste sicché il voto di 49,5 su 75 nei quesiti della classe di concorso e il voto complessivo di 52,5 su 80 non è conforme al reale contenuto delle risposte.

La candidata, invero, avrebbe dovuto ottenere quantomeno:

- **due punti in più nel primo quesito in relazione al primo indicatore e al secondo indicatore.**
- **un punto in più nel secondo, terzo, quarto e quinto quesito in relazione al primo indicatore;**

- mezzo punto in più nel terzo quesito, in relazione al secondo indicatore.

Ciò, gli avrebbe consentito di conseguire un punteggio utile per il superamento della prova scritta.

Orbene, i punteggi attribuiti, così come il giudizio sintetico di sufficienza delle conoscenze e competenze disciplina e genericità delle conoscenze e competenze didattiche, si appalesano manifestamente e macroscopicamente erronei e non rispondenti ai parametri di giudizio di cui alla griglia di valutazione la cui corretta applicazione avrebbe determinato l'attribuzione di un punteggio complessivo pari o maggiore di 56 su 80 e, nella sezione della classe di concorso, l'attribuzione di un punteggio pari o superiore a 53 su 75 con un giudizio sintetico ottimale.

Conseguentemente, lo standard di valutazione della commissione appare erroneo e manifestamente contrastante con il significato degli indicatori e dei descrittori.

Quanto precede, va ribadito, si evince in mondo chiaro ed inequivocabile dalla semplice lettura dell'elaborato del ricorrente da cui, *ictu oculi*, emerge sia la ottimale preparazione del candidato rispetto alle tematiche oggetto dei quesiti, sia l'illegittimità della valutazione negativa che risulta irragionevole rispetto ai parametri di giudizio.

Come avrà modo di verificare codesto Ecc.mo TAR, se la commissione avesse seguito in modo congruo gli indicatori e i descrittori della scheda di valutazione l'elaborato avrebbe ottenuto ben altri punteggi ovvero il riconoscimento di una valutazione ottimale per ogni indicatore nelle risposte ai quesiti della classe di concorso e un giudizio sintetico adeguato al livello ottimale della trattazione.

Per quanto sopra, nel caso di specie, ricorre l'ipotesi della manifesta illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà della valutazione della commissione esaminatrice rispetto alla quale l'orientamento giurisprudenziale è teso a consentire il sindacato di legittimità del giudice amministrativo con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili *ab externo e ictu oculi* dalla sola lettura degli atti (Cons. di Stato, Sez. IV, 05/01/2017, n. 11).

In conclusione, in considerazione delle superiori argomentazioni, il giudizio della commissione, nel caso in esame, non è aderente al reale valore dell'elaborato del ricorrente e si discosta macroscopicamente dal significato dei criteri di giudizio che la commissione avrebbe dovuto seguire e, per ciò, risulta essere manifestamente illogico, incongruo e/o contraddittorio.

§ § §

**2) Violazione e falsa applicazione artt. 1, 3 e 6 L. 241/1990.
Violazione e falsa applicazione art. 9, commi 2, 3 e 6, del D.D.
783/2020. Violazione degli artt. 3, 51 e 97 Costituzione.**

Violazione e falsa applicazione artt. 12 e 15, dpr 484/1994.

Violazione del principio di trasparenza e imparzialità.

Violazione principio dell'anonimato.

Violazione del giusto procedimento.

**Violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione di cui alle
griglie di valutazione.**

**Violazione dei principi in materia di oggettività ed imparzialità
dell'azione amministrativa.**

Eccesso di potere per irragionevole e illogicità manifesta.

Eccesso di potere per contraddittorietà e disparità di trattamento.

Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti.

Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Eccesso di potere per errore di fatto.

Eccesso di potere per inosservanza avviso n. 712/2021.

Difetto di motivazione.

Ingiustizia manifesta

La valutazione dell'elaborato redatto dalla ricorrente è frutto di una procedura di correzione affetta da un grave vizio di contraddittorietà e disparità di trattamento connesso alla fase di correzione svolta dalla stessa unica Commissione che ha corretto tutte le prove ma che ha, manifestamente, cambiato metro di valutazione tra un candidato e l'altro.

Sul punto, va rammentato che, riscontrando parzialmente l'accesso agli atti del ricorrente, l'amministrazione ha trasmesso una parte degli elaborati richiesti che hanno ottenuto una valutazione uguale o superiore a 56 su 80 (v. all. 23).

Dal confronto tra la prova del ricorrente e le prove trasmesse dall'USR si evince un incontrovertibile dato ovvero il differente standard di giudizio utilizzato dalla commissione esaminatrice che, nel caso della valutazione dell'elaborato del Prof.ssa MUSUMECI, è stato irragionevolmente penalizzante.

Invero, ai predetti elaborati oggetto di accesso, la commissione ha attribuito punteggi nettamente superiori rispetto all'elaborato della ricorrente che ad essi equivale (cfr. all.23). Stesso modo di procedere si osserva in relazione all'elaborato n. 75 (cfr. all.22) che ha conseguito un voto di idoneità nonostante la presenza di macroscopici errori. Errori che, invece, non si riscontrano nell'elaborato del

ricorrente che ha formulato risposte complete, chiare ed approfondite e metodologicamente corrette.

Dal confronto tra i citati elaborati e la prova del ricorrente emergono talune serie di criticità nel giudizio reso dalla Commissione che, anche alla luce di quanto appresso rilevato, si appalesa manifestamente irragionevole oltretutto illogico, contraddittorio e non uniforme.

In particolare, si rilevano criticità nelle valutazioni formulate in relazione alla prova scritta n. 61 che rendono, effettivamente, irragionevole la valutazione negativa impugnata e, dunque, ingiustificabile la diversità del metro di giudizio, così come si evince dalle seguenti evidenze tratte dall'elaborato 61 che ha conseguito il voto di 56/80:

Compito n. 75 (all.22)

Giudizio sintetico dato dalla Commissione: *“Il candidato/la candidata ha sviluppato la trattazione in modo pertinente a livello di conoscenze e competenze disciplinari. Le competenze didattico - metodologiche sono appropriate. L'esposizione risulta chiara e corretta.”*

In relazione al quale **quesito n. 1** va rilevato che la risposta elude le richieste centrali della traccia di lavoro che impone di motivare le scelte dei testi e di illustrare le connessioni tra le diverse opere selezionate.

Inoltre, non si fa alcuna menzione di strumenti multimediali come invece richiesto dalla traccia.

In relazione al **quesito 2** si osserva che il candidato dichiara di utilizzare METODOLOGIE E STRUMENTI VARI senza specificarne l'effettivo utilizzo nelle fasi di lavoro. Inoltre, alla voce obiettivi non viene data alcuna specificazione degli stessi. La risposta pertanto è incompleta.

In relazione al **quesito 3** si osserva che il candidato, ancora una volta, indica una serie di metodologie senza specificarne il loro utilizzo nelle fasi di lavoro.

Alle voci “competenze chiave” e “obiettivi” non viene data alcuna indicazione, lasciando incompleta la risposta.

Non chiare le finalità educative e didattiche. Macroscopici errori relativi ai contenuti disciplinari. La candidata fa confusione tra i miti di fondazione e i miti eziologici che spiegano le cause e l'origine di fatti e aspetti della realtà. Il mito di fondazione è un mito riguardante la nascita di un'entità politico-sociale, come ad esempio una città o una civiltà e questo era ciò che richiedeva la traccia. Il mito di Apollo e Dafne è un racconto naturalistico che spiega come sia nato l'alloro; il mito di Narciso ha invece una funzione educativa finalizzata al rispetto di alcune virtù e condanna di certi difetti umani, non dunque miti di fondazione.

In relazione al **quesito 4** si rileva che la risposta è incompleta: mancano gli obiettivi e le modalità di verifica.

In relazione al **quesito 5** si evidenzia un fraintendimento delle richieste della traccia.

La risposta dalla candidata elude ancora una volta le richieste centrali della traccia che impone di illustrare *“i possibili impieghi didattici dei programmi multimediali di visualizzazione dall’alto per affrontare il tema dell’orientamento geografico”*. La candidata si limita a spiegare IN MODO GENERICO l’uso delle TIC in ambiente didattico.

Nonostante ciò, la Trattazione viene dichiarata *“pertinente e basata su conoscenze e competenze didattico metodologiche appropriate”* con l’attribuzione di un punteggio pari a 56 e, dunque, ingiustificatamente superiore al voto conseguito dalla ricorrente.

Tanto rilevato, sulla scorta dell’analisi che precede e tenuto conto del voto attribuito all’elaborato del ricorrente, non si comprende il criterio guida nelle valutazioni formulate dalla Commissione alla luce del quale le prove versate in atti abbiano ottenuto un voto di idoneità nonostante le mancanze rilevate mentre la prova del ricorrente non è stata considerata idonea nonostante l’assenza di errori ed inesattezze.

Emerge, dunque, una disomogeneità e difformità nel parametro valutativo che ha contraddistinto le censurate operazioni di correzione con i relativi giudizi.

Orbene, alla luce di quanto rilevato e delle evidenze e considerazioni svolte, si ribadisce la manifesta irragionevolezza che contraddistingue il giudizio formulato sulla prova del ricorrente che, in realtà, ha redatto un elaborato quantomeno meritevole di un voto nettamente superiore alla sufficienza.

In altri termini, l’elaborato della ricorrente avrebbe ottenuto un voto positivo e superiore a 56 su 80 se la Commissione avesse utilizzato lo stesso metro di giudizio utilizzato per le prove passate in rassegna.

§ § §

3) Illegittimità del verbale della seduta di correzione del 26/05/2021 per: Violazione e falsa applicazione dell’artt. 1, 3, 5 e 6l. 241/1990- Violazione art. 9, comma 6, del D.D. n. 783 del 8/07/2020.

Violazione e falsa applicazione art. 12, 15 d.p.r. 487/1994.

Violazione DPR 3 maggio 1957 n. 686, Art. 8. Violazione dell’art. 27, comma 3, del R.D. n. 1953/1926.

Violazione e falsa applicazione delle Nota Miur 712/2021.

Violazione dei principi di trasparenza e buon andamento p. a.

Eccesso di potere in tutte le sue forme.

Ingiustizia manifesta

Il principio della necessaria verbalizzazione delle operazioni di concorso, quanto meno negli aspetti essenziali, è consacrato nell'art. 15, comma 1, del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, e costituisce espressione di un principio generale già affermato dall'art. 8, d.P.R. 3 maggio 1957 n. 686. (Consiglio di Stato sez. VI, 12/01/2011, n.115).

In particolare, l'art. 15, comma 1, del d.p.r. 487/1994 prevede che *“Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.”*.

Nella fattispecie concreta, i commissari hanno disatteso la norma testé citata poiché, come emerge dagli atti trasmessi dall'USR Sicilia (v. all. 16-21), la verbalizzazione delle operazioni di valutazione dell'elaborato della ricorrente contenuta nel verbale della seduta di correzione è palesemente insufficiente e viola incontrovertibile il disposto di cui all'art. 15 cit. e la nota 712/2021 del MI contenute le indicazioni operative per la correzione.

La commissione non ha provveduto, come previsto dall'art. 15 del d.p.r. cit, alla verbalizzazione delle operazioni di correzione e valutazione avvenute in data 26/05/2021 e ciò si evince dalla semplice visione del verbale (v. all.8) citato in cui non si fa menzione di chi fosse presente alle operazioni di correzione del 26/05/2021 e/o se tutti i commissari fossero presenti o meno; non si fa menzione di come si sia svolta l'attività di correzione e valutazione ovvero se si sia proceduta alla lettura collegiale degli elaborati e all'attribuzione collegiale dei voti ai compiti oggetto di valutazione; non si fa menzione di quali compiti siano stati corretti; non si fa menzione delle operazioni da svolgere relative alla piattaforma CINECA; il verbale non è sottoscritto né dai commissari né dal segretario; la griglia di valutazione non è sottoscritta dai commissari.

Orbene, è vero che *"oggetto del processo verbale sono soltanto gli aspetti più salienti e significativi dell'attività amministrativa"* (Cons. di Stato sez. V, 4 gennaio 2011, n. 8), ma nella fattispecie in esame il verbale impugnato è oggettivamente insufficiente, al punto di non poter individuare quali operazioni siano state compiute, quali compiti siano stati corretti, se dei compiti sia stata data lettura integrale e collegiale, se e quali commissari erano presenti- nell'assenza peraltro di qualsiasi sottoscrizione.

Oltreché oggettivamente insufficiente, il verbale impugnato dà la misura del grado di approssimazione con cui sono state gestite le operazioni di correzione e valutazione condotte dalla Commissione A022. Invero, basta leggere l'intestazione

del verbale “MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA”, che in realtà oggi è MI e non MIUR, per avere la misura di come le operazioni siano state gestite con evidente approssimazione e in violazione delle disposizioni vigenti.

E' stato omesso, sostanzialmente, l'oggetto dell'atto amministrativo!

Ad ogni modo, la ricorrente non può avere contezza di ciò che è accaduto nella seduta di correzione in cui l'elaborato da Lei redatto è stato esaminato e valutato e, quindi, sapere se il voto sia stato l'esito di una regolare procedura di correzione e valutazione e il frutto di una volontà collegiale.

Quanto precede inficia le operazioni di correzione e il relativo verbale che si appalesa del tutto inidoneo a svolgere la funzione a cui era destinato.

Pertanto, la conclusione che precede è giustificata anche da un semplice raffronto tra il verbale impugnato n. 29 del 26 maggio 2021 e un altro verbale relativo ad altra classe di concorso che, invece, è stato redatto in conformità alla disciplina vigente e alla *lex specialis* secondo le istruzioni del MI (All.24)

Orbene, nella specie si manifesta una marcata violazione dell'art. 15, comma 1, del DPR 487/1994.

La commissione, così operando, ha, peraltro, disatteso e violato le prescrizioni operative incluse nella nota del MI n. 712/2021 il cui contenuto è stato plasmato in conformità alla disciplina vigente e al predetto art. 15 nonché in coerenza con la *lex specialis*.

§ § §

Tanto, rileva anche in ordine all'inderogabile principio del collegio perfetto di cui si eccipe la violazione per la mancanza del *quorum* integrale in sede di operazioni di correzione e valutazione dell'elaborato del ricorrente determinando, inevitabilmente, l'annullamento degli atti ivi adottati, inclusa la griglia di valutazione, con conseguente diritto del ricorrente ad ottenere la ricorrezione.

§ § §

4) Illegittimità delle operazioni di correzione e valutazione del 26/05/2021 e del relativo verbale di pari data per violazione della regola del collegio perfetto.

Violazione L. 241/1990.

Violazione e falsa applicazione artt.12 e 15, comma 1, dpr 484/1994.

Violazione artt. 3, 51 e 97 Costituzione.

Violazione e falsa applicazione art. 15, comma 1 e 7, del d.d. 510/2020 e ss.mm.ii. - Violazione *Lex Specialis*.

Violazione e falsa applicazione principi di buon andamento, trasparenza e contestualità.

Violazione e falsa applicazione Avviso n. 712/2021 M.I. Violazione e falsa applicazione del principio di trasparenza, imparzialità e buon andamento.

Violazione e falsa applicazione del principio di collegialità.

Violazione e falsa applicazione del principio del giusto procedimento.

Eccesso di potere.

Eccesso di potere per inosservanza di circolari e indicazioni (nota M.I. n. 712/2021).

Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Eccesso di potere in tutte le sue forme –Incompetenza -Ingiustizia manifesta.

Le operazioni di correzione e valutazione in parte cristallizzate negli atti impugnati sono affette da una grave violazione del principio di collegialità.

Nel caso di specie, infatti, si rileva la **violazione della collegialità nelle correzioni** dato che, dal verbale della seduta di correzione della Commissione A022 (v. all.8), non si evince lo svolgimento collegiale delle predette operazioni in cui la commissione deve necessariamente operare quale collegio perfetto

Tanto, si desume, in primo luogo, dalla mancata attestazione e/o indicazione della presenza dei commissari della Commissione a022 all'inizio, durante e alla conclusione della seduta di correzione del 26/05/2021.

Il verbale, invero, non riporta se e quali commissari erano presenti durante le operazioni di correzione e valutazione e, in particolare, in quelle operazioni per cui la commissione opera quale collegio perfetto.

In secondo luogo, nel verbale non si dà atto dell'avvenuto svolgimento delle fondamentali operazioni di lettura integrale e **collegiale** degli elaborati oggetto di correzione né è esplicitata la volontà collegiale in ordine all'attribuzione del voto ai singoli compiti e/o se il voto attribuito sia stato riconducibile alla volontà della commissione nella sua massima composizione.

In terzo luogo, il verbale n. 29 del 26 maggio 2021 è privo della sottoscrizione dei commissari, del presidente di commissioni e del segretario.

In quarto luogo, la griglia di valutazione è priva della sottoscrizione dei commissari, del presidente di commissioni e del segretario.

Acclarato ciò, si producono i verbali delle sedute di correzione n. 38 del 19/06/2021 (all.25) e n. 45 del 26/06/2021 (all.26) che, benché riguardino altre sedute di correzione, sono indice di una "ordinaria" irregolarità delle modalità di svolgimento delle operazioni di correzione e valutazione.

In particolare, questi verbali, trasmessi in sede di accesso dall'USR della Sicilia, presentano le medesime anomalie riscontrate nel verbale della seduta di correzione

n. 29 del 26 maggio 2021 ad eccezione della presenza delle firme digitali dei commissari che, però, come risulta dalla marca temporale con cui si conferisce data certa alla firma le predette sono state apposte in giorni diversi rispetto alla data delle operazioni in violazione anche del principio della contestualità. Le operazioni del verbale n. 38 si sono svolte in data 16 giugno mentre le firme dei commissari sono state apposte il 28 giugno 2021 e del 30 giugno 2021 (all.27). Medesimo rilievo si avanza per le operazioni del verbale n. 45 che si sono svolte 26/06/2021 (all.28). Le sottoscrizioni, sia per il verbale n. 38, sia per il verbale n. 45, sono state apposte dai commissari in data 28/06/2021 e dal presidente di commissione in data 30/06/2021, ovvero, dopo la conclusione delle operazioni di correzione e valutazione.

Quanto rilevato è sintomatico dell'illegittimità delle operazioni concorsuali che sono state gestite in modo incredibilmente anomalo e irregolare e in violazione dei principi di collegialità e contestualità.

In definitiva, le operazioni di correzione e valutazione si sono svolte in contrasto con la disciplina vigente (art. 15, co. 1 dpr 487/1994) e le indicazioni fornite dall'amministrazione resistente di cui alla nota 712/2021 che, in via principale, sono state pensate per garantire il rispetto del principio di collegialità e di contestualità.

Collegialità che, nel caso di specie, è stata totalmente disattesa.

Tale conclusione è conforme a quanto di recente statuito da codesto Ecc.mo Tribunale che ha ribadito, in un caso relativo alla mancata sottoscrizione del verbale della seduta di correzione, l'orientamento per cui “...il verbale stesso non è per sua natura un atto collegiale ma solo un documento che attesta, con le dovute garanzie legali, il contenuto di una volontà collegiale. **La mancata sottoscrizione del verbale di concorso da parte di uno dei componenti della commissione giudicatrice non vizia quindi la determinazione della commissione stessa, trattandosi di atto estrinseco rispetto alle operazioni concorsuali, come tale insuscettibile di invalidare le operazioni dell'organo collegiale quando queste si siano svolte regolarmente e dall'intestazione dell'atto risulti la presenza anche dei componenti della commissione che non hanno sottoscritto il verbale**”

(in termini, *ex multis*, Consiglio di Stato, Sez. V, 4 gennaio 2011, n. 8; T.A.R. Reggio Calabria, 5 giugno 2017, n. 519).

In altri termini, il vizio della mancata sottoscrizione da parte di un commissario non pregiudica le operazioni di correzione quando queste si siano svolte regolarmente e sia attestata la presenza dei commissari che non hanno sottoscritto il verbale.

Nel caso di specie, le operazioni si appalesano irregolari e non è attestata la presenza dei commissari.

Invero, *repetita iuvant*, dalla lettura del verbale è possibile rilevare che accanto alla mancata sottoscrizione del verbale da parte di tutti i componenti della commissione si aggiunge l'irregolarità e opacità delle operazioni di correzione e valutazione, la mancata indicazione della presenza di tutti i componenti della commissione, la mancata indicazione del se e del come si sono svolte le operazioni di lettura e attribuzione dei voti nonché l'indicazione di quali compiti siano stati corretti.

Tanto, rileva in ordine all'inderogabile principio del collegio perfetto di cui si eccepisce la violazione per la mancanza del quorum integrale in sede di operazioni di correzione e valutazione dell'elaborato del ricorrente determinando, inevitabilmente, l'annullamento degli atti ivi adottati, inclusa la griglia di valutazione, con conseguente diritto del ricorrente ad ottenere la ricorrezione.

In conclusione, per i motivi passati in rassegna, si eccepisce l'illegittimità del verbale della seduta di correzione n. 29 del 26/05/2021 e delle operazioni di correzione e valutazione.

§ § §

5) Nullità del verbale della seduta di correzione del 26/05/2021 - Violazione art. 21 septies l. 241/1990 –Nullità strutturale – Assenza dell'oggetto

Ai sensi dell'art. 21 septies della l. 241/1990 "È nullo il provvedimento amministrativo che **manca degli elementi essenziali**, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge."

In merito, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che "*che l'art. 21-septies della L. 241/90 sancisce in via generale la nullità del provvedimento che manchi degli elementi essenziali. Sulla individuazione di tali requisiti strutturali dell'atto, è noto al Collegio il relativo dibattito dottrinale. Tuttavia, sia che si acceda alla più risalente tesi c.d. "negoziale", sia che si segua, al contrario, la più moderna tesi autonomistica, emersa nella riflessione amministrativa, pare pacifico che tra gli elementi essenziali del provvedimento amministrativo è comunque annoverabile l'oggetto dell'atto. Con l'ulteriore specificazione che per "oggetto" del provvedimento deve intendersi sia il contenuto proprio dell'atto, sia la res ossia la porzione di realtà giuridica o materiale su cui l'atto è destinato ad incidere (v. Cons. St. sez. V n. 4522/2008; TAR Molise – Campobasso n.506/2013). Così inteso, tale elemento deve essere in ogni caso, lecito, possibile, determinato o determinabile, anche in applicazione*

analogica dell'art. 1346 c.c, norma che, pur dettata in ambito civilistico contrattuale, è sicuramente espressione di un principio generale, il quale postula che sia comunque individuabile con sufficiente certezza l'oggetto del contenuto precettivo dell'atto e, per così dire, il terminale fenomenico su cui esso va ad incidere.” (TAR Reggio Calabria, Sez. I, 28 ottobre 2014, n. 608.)

Il primo comma dell'art. 21 septies, contempla, dunque, l'ipotesi della nullità strutturale del provvedimento amministrativo che sembra ricorrere nel caso di specie stante l'impossibilità di determinare l'oggetto del verbale della seduta correzione n. 29 del 26 maggio 2021. (Cfr. Cons. di Stato. Sent. 105/2017)

Segnatamente, come rilevato nei precedenti motivi, il verbale di correzione impugnato è connotato da gravi deficienze. Non sono determinati e/o determinabili i compiti che sono stati corretti in quella seduta di correzione.

Il verbale impugnato, dunque, manca dell'oggetto ovvero di quell'elemento indispensabile dell'atto amministrativo che deve essere individuato o almeno individuabile.

In conclusione, alla luce delle superiori coordinate giuridiche, il provvedimento impugnato, poiché del tutto inidoneo a specificare l'oggetto dell'attività di correzione svolta per le ragioni sopra esposte, appare viziato da nullità per difetto di elemento essenziale ai sensi dell'art. 21-septies cit. con conseguente pronuncia di accertamento da parte del Giudice di tale massima irregolarità giuridica.

§ § §

ISTANZA CAUTELARE COLLEGALE EX ART. 55, CPA

Sussistono i requisiti di fatto e di diritto in ordine al c.d. *fumus boni iuris* e al *periculum in mora*.

Le ragioni di fondatezza relative al cosiddetto *fumus boni iuris* sono state espresse nei motivi di fatto e di diritto di cui al presente atto, cui si fa espresso richiamo.

Orbene, si chiede l'emissione di un provvedimento diretto alla sospensione per quanto di interesse del D.D.G. n. 18509/2021, e/o di tutti gli atti presupposti, con il quale il Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per La Sicilia ha pubblicato e rettificato la graduatoria finale di merito della procedura indetta con il D.D. n. 583 e ss.mm.ii. per la classe di concorso “A022” ordinando all'Amministrazione resistente di procedere alla rivalutazione della prova scritta del ricorrente e/o disponendo la più idonea misura cautelare.

Si rappresenta che la Commissione esaminatrice che ha valutato e corretto l'elaborato del ricorrente ha evidentemente mal applicato i criteri di valutazione oltreché, in modo manifesto, operato in palese violazione del principio di collegialità.

Va evidenziato che le violazioni rilevate appaiono, difatti, talmente gravi e diffuse da pregiudicare le operazioni di correzione e valutazione svolte il 26/05/2021. Tra le tante, si pone all'attenzione di Codesto Ecc.mo Tar la violazione più lampante perpetrata dalla Commissione giudicatrice ovvero la sistematica violazione delle disposizioni e delle indicazioni ministeriali sullo svolgimento delle operazioni di correzione atte a garantire il rispetto del principio di trasparenza, collegialità e imparzialità.

A ciò va aggiunta la evidente e manifesta irragionevolezza del giudizio negativo sull'elaborato del ricorrente.

Sul *periculum in mora*, lo stesso appare provato in *re ipsa* dall'effetto escludente che, di fatto, determina l'impossibilità di partecipazione del ricorrente, docente precario in seconda fascia della GPS della Classe di Concorso Ao22, alle procedure indette per l'immissione in ruolo (v. avvisi allegati) nonché pregiudica il diritto di partecipare dalla prima fascia alle procedure che verranno prossimamente indette per l'attribuzione dell'incarico annuale e per l'attribuzione di incarichi temporanei per l'anno scolastico appena iniziato e per il successivo.

Sul punto, va ricordato che i candidati che hanno superato le relative prove scritte del concorso *de quo* con il punteggio minimo di 56/80, secondo le speciali disposizioni del bando di gara, conseguono direttamente l'abilitazione con possibilità di essere pertanto inseriti all'interno della prima fascia delle GPS con il diritto di partecipare in via prioritaria alle procedure di assegnazione degli incarichi annuali e temporanei.

Tanto, si ribadisce, rileva per le operazioni dell'anno scolastico 2021/2022 nonché per il prossimo anno scolastico.

Quanto accaduto, dunque, determina un grave pregiudizio alla ricorrente che non può partecipare alle procedure immissioni in ruolo e, inoltre, non verrà inserito nella prima fascia della classe di concorso correndo il rischio, concreto, di non aver assegnata una cattedra per l'anno scolastico in corso e per quello prossimo all'esito delle operazioni di assegnazione degli incarichi annuali e degli incarichi temporanei. Ciò, anche in palese violazione delle finalità che questo concorso avrebbe dovuto conseguire ovvero la riduzione del precariato.

Or dunque, essendo il ricorso assistito dal necessario *fumus boni juris* e sussistendo, per le ragioni qui esposte, il *periculum in mora*, Voglia l'Ecc.mo T.A.R. adito, in accoglimento della presente istanza, previa sospensione della graduatoria di merito per la classe di concorso "Ao22" disporre la rivalutazione della prova sostenuta dal ricorrente ad opera di una commissione in diversa composizione nel rispetto della prescrizione della *lex specialis*.

ISTANZE EX ARTT. 46, COMMA 2, 64, COMMA 3, E 116 C.P.A.

Il deducente difensore fa istanza ai sensi dell'art. 46, comma 2, e dell'art. 64 CPA affinché codesto on.le TAR ordini all'USR per il Lazio di produrre in giudizio il registro operativo della piattaforma CINECA relativo alla sola seduta di correzione del 26/05/2021. Il registro è il report in cui sono registrate tutte le operazioni svolte dalla commissione nella seduta di correzione.

Tale documento è stato richiesto tempestivamente con l'istanza di accesso agli atti che è stata rigettata dall'USR in relazione al predetto. (v. all.21).

La ricorrente è portatrice di un interesse concreto, attuale e strumentale alla situazione giuridica che la predetta intende tutelare con il presente ricorso avverso l'illegittima esclusione dal concorso de quo.

Pertanto, Voglia l'Ecc.mo Tar disporre l'accesso agli atti in relazione al superiore documento con ogni conseguente effetto di legge.

ISTANZA DI VERIFICAZIONE-CTU

Tenuto conto della particolarità della prova scritta oggetto di valutazione, il deducente procuratore, laddove ritenuto opportuno, chiede la nomina di un perito,–consulente al fine di evidenziare o meno, nei limiti della manifesta irragionevolezza, illogicità e incongruità, la corretta osservanza ed applicazione dei criteri di cui alla griglia nella valutazione della prova sostenuta dal ricorrente e di cui è causa, sulla base dei rilievi e delle contestazioni svolte nel presente atto con lo svolgimento di ogni necessario accertamento utile e conducente ai fini dell'accoglimento del presente ricorso e dei relativi motivi di fatto e di diritto

DOMANDA PRINCIPALE DI ANNULLAMENTO DEL DINIEGO DI AMMISSIONE E DELLA GRADUATORIA DI MERITO.RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA

I vizi denunciati e quanto altro esposto in ricorso sono causa della illegittima esclusione della ricorrente

E' evidente, per tutte le argomentazioni passate in rassegna, che va annullato il giudizio negativo con la relativa scheda di valutazione, l'elenco degli ammessi nella parte che esclude la ricorrente e/o ogni altro atto precedente e successivo che, per i motivi suesposti, sono illegittimi.

In ogni caso, con la condanna dell'amministrazione resistente alla ripetizione delle operazioni di correzione ad opera della commissione A011 in altra composizione.

P.Q.M

si chiede che l'Ecc.mo Tar adito Voglia,

1) in via cautelare, in accoglimento dell'istanza avanzata, adottare il provvedimento-cautelare richiesto e/o ritenuto più idoneo;

- 2) in via istruttoria e/o ex art. 116, co. 2, cpa accogliere le superiori istanze con ogni conseguenza di legge, disponendo quanto altro ritenuto opportuno;
- 3) in via principale, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati meglio indicati in epigrafe per quanto di interesse della ricorrente con ogni conseguente effetto di legge e con l'adozione di ogni e più opportuno provvedimento.

Con condanna dell'amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite in favore dell'Avvocato antistatario.

ISTANZA EX ARTT. 52 COMMA 2 C.P.A. E 151 CPC

Ai sensi dell'art. 52, comma 2 cpa, essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile se non impossibile per il numero delle persone da evocare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai soli controinteressati (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) nei modi di cui all'ordinanza n.9506/2013 del T.A.R. del Lazio. Si rappresenta, inoltre, che la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale sarebbe oltremodo onerosa per la ricorrente.

Per quanto sopra, si fa istanza affinché codesto Ecc.mo le TAR, in ragione dell'elevato numero di ammessi alla graduatoria di merito della Classe A022 per la Regione Sicilia, conceda l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 cpa e 151 cpc con pubblicazione degli atti processuali sul sito web del MIUR.

§ § §

Ai fini della dichiarazione relativa al contributo unificato si precisa che esso è dovuto nella misura di Euro 325,00 vertendo il ricorso in materia di concorsi pubblici.

§ § §

L'Avv. Massimiliano FABIO deposita i seguenti atti e documenti:

0. Ricorso
1. Procura alle liti
2. Decreto provvedimento n. prot. 17943/2021 Usr Sicilia;
3. Elenco-graduatoria allegato all'avviso prot. 17943/2021;
4. Decreto provvedimento n. 001817 del 20/07/2021 Usr Sicilia
5. Elenco-graduatoria allegato all'avviso prot. 001817/2021 Usr Sicilia;
6. Decreto provvedimento prot. n. 18509/2021 Usr Sicilia;
7. Graduatoria di merito finale allegata all'avviso prot. 17943/2021 Usr Sicilia;
8. Verbale n. 29 del 26/05/2021 – Seduta di correzione;
9. Griglia di valutazione elaborato Prof.ssa Daniela MUSUMECI;
10. Elaborato Prof.ssa Daniela MUSUMECI;

11. Domanda di partecipazione;
12. D.D. n. 510/2020;
13. D.D. n. 783/2020;
14. Griglia di Valutazione per la classe a022;
15. Nota Miur n. 712/2021;
16. 1° Istanza di accesso agli atti Ricorrente;
17. Riscontro USR 20/08/2021;
18. Istanza di accesso agli atti 08/09/2021;
19. 2° Riscontro Usr 10/09/2021;
20. Istanza di accesso agli atti 15/09/2021 con diffida;
21. 3° Riscontro Usr 23/09/2021;
22. Compito n. 75 con griglia di valutazione;
23. Compito n. 175 con griglia di valutazione;
24. Verbale seduta di correzione conforme alla nota 712/2021 M.I.;
25. Verbale n. 38 seduta di correzione del 19/06/2021;
26. Verbale n. 45 seduta di correzione del 26/06/2021;
27. Report verifica firme verbale n.38;
28. Report verifica firme verbale n.45;
29. Manuale Cineca.

Sant'Agata di Militello – Palermo, 11 ottobre '21

Avv. Massimiliano FABIO